

Decreto n. 446.21
Prot. n. 22383

IL RETTORE

- Viste le Leggi sull'Istruzione Universitaria;
- Vista la Legge 09.05.1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica" e s.m.i.;
- Vista la Legge 17 febbraio 1992 n. 204 "Riordinamento della Scuola di Lingua e Cultura Italiana per stranieri di Siena e dell'Università per Stranieri di Perugia";
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione dell'Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e s.m.i.;
- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena, emanato con D.R. n. 146 del 15 aprile 2021, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 18.05.2021 ed entrato in vigore il 17 giugno 2021;
- Visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 55.13 del 31 gennaio 2013 con particolare riferimento al titolo secondo – Elezioni degli Organi Monocratici e Collegiali;
- Visto il D.R. n. 135.21 del 6 aprile 2021 con il quale, a seguito delle elezioni svoltesi dal 22 al 24 marzo 2021, sono state elette rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico dell'Università le Sig.re Martina Lamberti e Chiara Ausilia Sicurelli per il biennio 6 aprile 2021 – 5 aprile 2023;
- Visto l'art. 38, comma 3 dello Statuto che prevede che:
"In prima applicazione, il rinnovo degli Organi monocratici e collegiali è fatto coincidere con il rinnovo della carica di Rettore e con l'avvio dell'Anno Accademico 2021-22.
Conclusa l'elezione del Rettore, vengono indette le elezioni per il rinnovo degli Organi, facendo coincidere la loro costituzione con l'inizio dell'Anno Accademico 2021-22";
- Considerata la necessità di procedere all'indizione delle elezioni delle rappresentanze previste dallo Statuto nel Senato Accademico, ad eccezione di quelle dei rappresentanti degli studenti, per procedere al rinnovo;
- Visto l'art. 6 comma 4 del Regolamento Generale di Ateneo che prevede che *"per il possibile diverse procedure di elezione sono concentrate in un unico turno elettorale e in unica sede";*
- Tenuto conto che sono state indette per mercoledì 15 settembre 2021 le elezioni del Direttore della Scuola di Dottorato, dei Responsabili dell'Area della Didattica e della Ricerca della suddetta Scuola, del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, dei Coordinatori dell'Area della Didattica e della Ricerca del Dipartimento e del Direttore della Scuola di Specializzazione in Didattica dell'Italiano come lingua straniera;
- Tenuto conto di quanto disciplinato all'art. 38 comma 9 dello Statuto che prevede che *"I docenti stabilizzati a esaurimento (...) partecipano all'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo negli Organi di governo";*
- Nelle more delle modifiche e integrazioni del Regolamento generale di Ateneo a seguito dell'emanazione della revisione dello Statuto;

DECRETA

Articolo 1 Indizione

1. Sono indette le elezioni delle seguenti rappresentanze nel Senato Accademico dell'Università per Stranieri di Siena per il triennio 2021-2024:
 - 1 rappresentante unico dei Direttori dei Centri di Ricerca/Ricerca e Servizi;
 - 1 rappresentante dei Professori di prima fascia;
 - 1 rappresentante dei Professori di seconda fascia;
 - 1 rappresentante dei Ricercatori;
 - 1 rappresentante del Personale tecnico-amministrativo;
 - 1 rappresentante unico dei Docenti di Lingua Italiana e dei Collaboratori Esperti Linguistici (CEL) a tempo indeterminato;
 - 1 rappresentante unico di Assegnisti e Dottorandi di ricerca;

Articolo 2 Calendario votazioni

1. Le votazioni di cui all'articolo 1 avranno luogo il giorno

mercoledì 15 settembre 2021

presso l'Aula 22 al II piano della sede di Piazzale C. Rosselli, 27-28 – **dalle ore 9:00 alle ore 17:00.**

Le votazioni si svolgeranno nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio da Covid-19.

2. In caso di mancato raggiungimento della validità delle votazioni di cui all'art. 14 del Regolamento Generale di Ateneo, (almeno il 50% degli aventi diritto), l'ulteriore votazione (per la cui validità è sufficiente la partecipazione del 33% degli aventi diritto) avrà luogo il giorno **giovedì 16 settembre 2021** nello stesso luogo e con lo stesso orario.

Articolo 3 Elettorato attivo

1. Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Generale di Ateneo, l'elettorato attivo spetta agli appartenenti alle diverse categorie.
2. I docenti stabilizzati a esaurimento, ai sensi dell'art. 38 comma 9 dello Statuto, partecipano all'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
3. Il diritto di voto attivo non è precluso da aspettative e congedi per motivi di salute o di famiglia, di ricerca o di studio, di distacco.
4. Il personale tecnico-amministrativo in congedo per motivi di famiglia, esonerato dagli obblighi di ufficio, comandato, distaccato, collocato fuori ruolo o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in congedo per motivi di servizio all'estero del coniuge, in congedo per motivi di studio, in servizio sostitutivo civile ha diritto al solo elettorato attivo.
5. Il diritto di voto è precluso a chi sia sospeso dal servizio, anche se solo in via cautelare, in relazione a procedimenti disciplinari o penali o a chi si trovi nelle situazioni di incompatibilità previste dallo Statuto o delle norme.
6. I requisiti per l'esercizio del diritto di voto devono essere posseduti alla data di pubblicazione degli elenchi dell'elettorato attivo e passivo.

7. Gli elenchi degli aventi diritto al voto, distinti per categoria, sono approvati con decreto rettorale e pubblicati almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni, al fine di consentire agli interessati di proporre reclamo avverso la mancata iscrizione o la errata indicazione delle generalità.
8. Il reclamo va presentato al Rettore entro 5 giorni dalla pubblicazione degli elenchi, il Rettore si pronuncia entro i successivi 5 giorni.

Articolo 4 Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo spetta a coloro che, nell'ambito delle rispettive categorie, abbiano presentato la propria candidatura.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 11, della Legge 240/2010 e s.m.i l'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo;
3. La candidatura deve essere inoltrata per via informatica al Rettore **entro le 12.00 di lunedì 6 settembre 2021** corredata di curriculum (qualora non disponibile presso l'Ateneo) al seguente indirizzo mail rettorato@unistrasi.it.
4. Nelle candidature deve essere indicato Cognome, Nome, luogo e data di nascita e qualifica.
5. Almeno 5 giorni prima dell'inizio delle votazioni le candidature, riscontrate regolari dagli Uffici dell'Ateneo, sono rese pubbliche dal Rettore nell'Albo on line e nel sito web dell'Ateneo ed eventualmente in manifesti secondo elenchi distinti per ciascuna categoria. La relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
6. I docenti in congedo per motivi di studio, o in periodo di alternanza, mantengono il diritto elettorale passivo, se il periodo di congedo o alternanza venga a scadere prima della nomina, o se presentino al Rettore dichiarazione di rinuncia a usufruire del periodo residuo, da far valere alla data della nomina.
7. I docenti in regime di impegno a tempo definito possono esercitare il diritto elettorale passivo per il mandato in Senato Accademico, se presentano al Rettore una dichiarazione di opzione per il tempo pieno da far valere in caso di nomina.

Articolo 5 Incompatibilità

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s) della Legge 240/2010 e s.m.i. e dello Statuto, la carica di componente del Senato Accademico è incompatibile con:
 - a) componente di altri organi dell'Università per Stranieri di Siena (Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione, Collegio dei Revisori dei Conti);
 - b) incarichi di natura politica per la durata del mandato;
 - c) la carica di Rettore, di componente del Consiglio di Amministrazione, di Senato Accademico, di Nucleo di valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;
 - d) funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie negli organi del MUR e dell'ANVUR;
 - e) i componenti del Senato Accademico eletti quali rappresentanti che hanno coperto tale carica per due mandati.

Articolo 6 **Operazioni di voto**

1. Le operazioni di voto si svolgono mediante:
 - a) Accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nella lista degli aventi diritto e conseguente identificazione mediante documento di identificazione; non è ammessa l'identificazione mediante conoscenza personale per l'attestazione di uno dei componenti del seggio;
 - b) Firma dell'elettore sull'apposito registro;
 - c) Consegna all'elettore della scheda elettorale caratterizzante la tipologia di elettorato e della matita indelebile in dotazione al seggio;
 - d) Entrata dell'elettore nell'apposita cabina e espressione del voto mediante l'esclusivo utilizzo della matita avuta in consegna dal componente del seggio;
 - e) Successiva chiusura della scheda, riconsegna della stessa al Presidente o ad uno dei componenti del seggio (incaricato dal Presidente) che la introdurrà nell'apposita urna sigillata in presenza dell'elettore.
2. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore nel medesimo seggio, dagli stessi liberamente scelto. L'assistente dovrà esibire un valido documento di identità. Quando l'impedimento non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico, che va allegato al verbale.
3. In caso di errore o per qualsiasi fatto accidentale che renda la scheda inutilizzabile l'elettore può chiederne la sostituzione con una nuova, previo annullamento della prima scheda. Questa sarà siglata e custodita a parte, con esplicita dichiarazione a verbale.
4. L'elettore può manifestare un'unica preferenza.

Articolo 7 **Seggio Elettorale**

1. Il Seggio elettorale sarà nominato, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento Generale di Ateneo, dal Presidente della Commissione Elettorale Centrale a seguito di sorteggio pubblico e composto da:
 - almeno un professore di ruolo con funzioni di Presidente;
 - almeno un ricercatore universitario;
 - almeno un componente del personale tecnico-amministrativo con funzioni di Segretario;
 - almeno un rappresentante degli studenti scelto fra i rappresentanti presenti nell'Organo collegiale cui l'elezione si riferisce.
2. Per ciascuno dei componenti il Decreto del Presidente della Commissione elettorale prevede un supplente da individuarsi con le medesime procedure.

Articolo 8 **Proclamazione dei risultati e degli eletti**

1. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ambito della propria categoria.
2. In caso di parità di voti la preferenza è determinata:
 - a) tra due professori ordinari o associati o ricercatori universitari dalla maggiore anzianità di assegnazione ai rispettivi ruoli e a parità di questa, dalla maggiore età;

- b) tra due candidati per il personale non docente, dalla maggiore anzianità di servizio, e subordinatamente dalla maggiore età.
3. Alla proclamazione dei risultati provvede il Rettore, previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali da parte della Commissione Elettorale Centrale di Ateneo, con decreto da pubblicarsi sull'Albo on line e sul sito web entro 7 giorni dopo il termine della chiusura delle votazioni.
4. Se nell'ambito delle elezioni dei rappresentanti, si verificano casi di duplice elezione, gli eletti dovranno esercitare l'opzione per una delle rappresentanze entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione del Rettore. Il diritto di opzione sarà esercitato negli stessi termini nel caso in cui la duplicità di rappresentanza si verifichi successivamente, per effetto di rinunce o decadenze.
5. In caso di mancata opzione, gli eletti saranno nominati rappresentanti della categoria di elettori dalla quale hanno ricevuto il maggior numero di voti o la maggiore percentuale.
6. Decorsi i termini di cui all'art. 15 del Regolamento Generale di Ateneo per la presentazione di eventuali ricorsi, il Rettore, con proprio decreto, provvede alla nomina degli eletti.

Per quanto non previsto nel presente decreto in merito alle procedure elettorali, si rinvia allo Statuto e al Regolamento Generale di Ateneo.

Siena, 25 agosto 2021

IL RETTORE
(f.to Prof. Pietro Cataldi)*

La Compilatrice: Dott.ssa Francesca Bianchi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalle norme sull'accessibilità. Il documento originale è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.